

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace).

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione dell'articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace), nella parte in cui l'obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.
- 2) Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell'indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell'indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell'informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
- 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.
- 4) L'ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-452/20 R), è revocata.
- 5) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione**(Causa T-609/20)**

(2021/C 19/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: LA International Cooperation Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. O'Connor, Solicitor e M. Hommé, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione direttamente indirizzata alla ricorrente in data 20 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che esclude la ricorrente dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel quadro del bilancio dell'Unione europea e dell'11° Fondo europeo di sviluppo o dall'essere selezionata per l'attuazione dei fondi dell'Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾ e per l'attuazione dei fondi ai sensi del Fondo europeo di sviluppo nel quadro del regolamento (UE) 2018/1877 ⁽²⁾; e,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sedici motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di abuso di diritti, dell'obbligo di diligenza e del regolamento (UE, Euratom), n. 883/2013^(?).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'OLAF avrebbe mancato di informare correttamente la ricorrente in violazione dei diritti della difesa, del dovere di diligenza e del diritto a un processo equo.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del diritto di buona amministrazione, dell'obbligo di diligenza e del diritto a un processo equo.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base dell'OLAF del diritto a un equo processo e dell'obbligo di motivazione.
5. Quinto motivo, secondo il quale l'OLAF avrebbe agito in violazione dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.
7. Settimo motivo, secondo cui l'istanza EDES avrebbe agito in violazione degli articoli 41, 47, 48 e 54 della Carta dei diritti fondamentali effettuando una qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati dall'OLAF.
8. Ottavo motivo, secondo cui la relazione finale redatta dall'OLAF non avrebbe consentito all'istanza EDES di svolgere un giudizio indipendente o di valutare adeguatamente il peso della dichiarazione della ricorrente, in violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli da 135 a 143 del regolamento finanziario.
9. Nono motivo, secondo cui né l'attività di lobbying né gli onorari commisurati ai risultati sarebbero di per sé illegittimi, ma considerandoli tali sussisterebbe una violazione del principio di buona amministrazione.
10. Decimo motivo, secondo cui, in primo luogo, il nucleo centrale delle constatazioni della decisione impugnata riguardanti la ricorrente sarebbe erroneo, in quanto l'istanza EDES e l'autorità che ha il potere di nomina (DG NEAR) avrebbero agito in violazione dei diritti fondamentali della ricorrente e, in particolare, del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di diligenza, e, in secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata.
11. Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell'istanza EDES nonché dei diritti della difesa.
12. Dodicesimo motivo, secondo cui l'istanza EDES avrebbe dovuto essere informata in maniera altra dalla relazione finale, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell'istanza EDES.
13. Tredicesimo motivo, secondo cui la redazione della relazione finale dell'OLAF era tale da violare il principio di buona amministrazione, l'obbligo di diligenza e il processo equo.
14. Quattordicesimo motivo, secondo il quale la sanzione è stata fissata a un livello inficiato da varie violazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del regolamento finanziario e dei principi fondamentali del diritto.
15. Quindicesimo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale non dimostra che il curriculum di un esperto è stato modificato o fabbricato e pertanto la decisione impugnata è infondata su tale punto e viola i principi di buona amministrazione, l'obbligo di diligenza e i diritti della difesa.

16. Sedicesimo motivo, secondo il quale la relazione di analisi operativa dell'OLAF era inadeguata agli obiettivi perseguiti, in violazione dei principi di buona amministrazione e dei diritti della difesa.

-
- (¹) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).
- (³) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — OG/AED

(Causa T-632/20)

(2021/C 19/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OG (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la difesa (AED)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per la difesa del 13 dicembre 2019, con la quale la ricorrente non è stata inserita nella lista di riserva dei candidati idonei;
- annullare la decisione del Direttore esecutivo dell'AED con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso la decisione del 13 dicembre 2019 dell'AED, nella parte in cui espone una motivazione supplementare; e
- condannare l'AED al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente per un importo pari a EUR 3 000 (tremila euro);
- condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della forma sostanziale relativa all'obbligo di motivazione.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di obiettività e di buona amministrazione.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'avviso di posto vacante, su una motivazione *contra legem* o insufficiente nonché su un errore manifesto di valutazione che vizia l'esame delle qualifiche della ricorrente rispetto al posto da coprire.
-